

Rendicontazione *Country-by-Country*: le modalità per la trasmissione

di Salvatore Mattia (*)

Nell'ambito di una crescente globalizzazione, al fine di consentire agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel settore della fiscalità, lo scambio automatico obbligatorio di informazioni assume un rilievo centrale atteso che uno Stato membro non può gestire in maniera efficace e trasparente il proprio sistema fiscale interno senza ricevere informazioni da parte di altri Stati. In tale contesto si inserisce il recente intervento normativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il quale si è data attuazione alle disposizioni in tema di obbligo di rendicontazione Paese per Paese da trasmettere annualmente all'Agenzia delle entrate.

1. Premessa

In un sistema fiscale in cui assume rilievo primario l'esigenza di rendere effettiva la collaborazione tra i diversi Stati membri risulta indispensabile intensificare i contatti tra le Amministrazioni finanziarie responsabili della cooperazione amministrativa al fine di ovviare, da un lato, ai riflessi negativi derivanti sul mercato interno da un processo di globalizzazione in continua evoluzione e, dall'altro, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di elusione e frode fiscale in costante crescita.

In tale contesto si inserisce la normativa in tema di **scambio di informazioni** nel settore fiscale la quale impone alle imprese, soprattutto multinazionali, di conformarsi ai principi di **trasparenza, fiducia e collaborazione** per un efficace contrasto ai fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva attraverso i quali si realizza uno spostamento dei profitti da Paesi ad alta

imposizione verso Paesi caratterizzati da un regime impositivo ridotto o nullo (come illustrato nel c.d. Progetto BEPS - "*Base Erosion and Profit Shifting*" dell'OCSE) (1).

Il quadro normativo di riferimento iniziale è rappresentato dalla Direttiva 2011/16/UE relativa alla **cooperazione amministrativa nel settore fiscale** la quale, abrogando la precedente Direttiva in materia (Direttiva 77/799/CEE), si pone come obiettivo principale quello di stabilire un ambito di applicazione più ampio della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri soprattutto con riferimento allo scambio di informazioni.

Peraltro, la disciplina in tema di scambio di informazioni è stata oggetto di profondi interventi normativi atteso che la Direttiva del Consiglio 2016/881/UE del 25 maggio 2016 ha esteso l'ambito di applicazione dello **scambio automatico di informazioni** attraverso l'introduzione nella

(*) Centro Studi Internazionali GEB Partners.

(1) Secondo il Rapporto BEPS, i principi accolti a livello internazionale non sono stati in grado di seguire i rilevanti cambiamenti che hanno interessato, soprattutto negli ultimi anni, i differenti settori economici.

Si evidenzia come le imprese multinazionali strutturino il loro *business* sfruttando le distorsioni esistenti nei vari ordina-

menti nazionali, al fine di eliminare o ridurre in modo significativo il livello di imposizione sul reddito.

Per ulteriori approfondimenti in materia, cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1895 ss.; P. Valente, "*BEPS Action 15: Release of a Multilateral Instrument*", in *Intertax*, Vol. 45, No. 3/2017.

Sezione II del Capo II della Direttiva 2011/16/UE del nuovo art. 8-bis bis concernente l'“Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese” al fine di rafforzare le misure di contrasto all'elusione e alla frode fiscale.

In linea con il contesto normativo fin qui descritto si pone il D.M. 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2017, n. 56, il quale contiene le disposizioni di “Attuazione dell'art. 1, commi 145 e 146, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale”.

Con il citato Decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo aver fornito nell'art. 1 una serie di definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute, ha stabilito in maniera puntuale le modalità, le condizioni e la procedura per la **trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate della rendicontazione Paese per Paese dei gruppi multinazionali** prevista dalla Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) (2).

2. La Direttiva 2011/16/UE e il suo recepimento in Italia

La Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 (3) ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la Direttiva 77/799/CEE.

Nello specifico, tale Direttiva disciplina la classica distinzione tra (4):

- “**scambio di informazioni su richiesta**”, se basato su di una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato su di un caso specifico;

- “**scambio automatico**” qualora la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro avvenga, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;

- “**scambio spontaneo**” se la comunicazione è occasionale, avviene in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro.

Con riferimento alla “Procedura che disciplina lo **scambio di informazioni su richiesta**” l'art. 5 della citata Direttiva prevede che, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro richiesto trasmette le informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte previste dalla Direttiva stessa, comprese le informazioni su uno o più casi specifici e quelle pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva, lo Stato membro comunica le informazioni di cui all'art. 5 al più presto e, comunque, entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

L'autorità competente interpellata è tenuta a dare conferma del ricevimento della richiesta immediatamente e, comunque, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, con mezzi elettronici.

Entro un mese dal ricevimento della richiesta, inoltre, deve segnalare all'autorità richiedente l'eventuale incompletezza riscontrata e la necessità di informazioni supplementari di carattere generale.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 4 marzo 2014, in attuazione della Direttiva 2011/16/UE, attribuisce ai c.d. **servizi di collegamento** (5) il compito di fornire all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.

L'autorità interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa, procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità interna.

La novità più rilevante introdotta dalla Direttiva 2011/16/UE è rappresentata dalle disposizioni

(2) Per ulteriori informazioni in materia di *Country-by-Country Reporting*, cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, op. cit., pag. 1386 ss.; P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, IPSOA, 2015, pag. 810 ss.

(3) Si tratta della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 “relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE”.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, op. cit., pag. 2976 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, pag. 1189 ss.; P. Valente - L. Vinciguerra, *Scambio di informa-*

zioni: profili applicativi nelle verifiche, IPSOA, 2013, pag. 165 ss.

(4) Per ulteriori approfondimenti, si veda S. Capolupo, *Manuale dell'accertamento delle imposte*, IPSOA, IX edizione, 2015, pag. 3114 ss.

(5) Si tratta di qualsiasi ufficio diverso dall'Ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 29/2014, il Direttore Generale delle Finanze, con specifico provvedimento, designa l'Ufficio centrale di collegamento ed i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa.

sullo scambio automatico delle informazioni, il quale costituisce strumento generale e obbligatorio di cooperazione tra Stati membri in materia fiscale.

A tal proposito, l'art. 8 ("Ambito di applicazione e condizioni dello **scambio automatico obbligatorio** di informazioni"), stabilisce che l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale (6):

- **redditi da lavoro;**
- **compensi per dirigenti;**
- prodotti di **assicurazione sulla vita** non contemplati in altri strumenti giuridici dell'UE sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- **pensioni;**
- proprietà e **redditi immobiliari.**

La terza forma di scambio di informazioni prevista dalla Direttiva in commento è rappresentata dallo **scambio spontaneo di informazioni.**

Secondo l'art. 9 ("Ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni"), l'autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato, ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una **perdita di gettito fiscale** nell'altro Stato membro;
- b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una **riduzione** od un **esonero d'imposta** che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro;
- c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente dell'altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più Paesi in modo tale da comportare una **diminuzione di imposta** nell'uno o nell'altro Stato membro o in entrambi;
- d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una

riduzione d'imposta risultante da **trasferimenti fittizi di utili** all'interno di gruppi d'impresе; e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'**accertamento dell'imposta** in quest'altro Stato membro.

Il par. 2 dell'art. 9 prevede inoltre che attraverso lo scambio spontaneo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui sono a conoscenza e che a questi ultimi potrebbero essere utili.

Anche con riguardo a quest'ultima forma di scambio di informazioni, il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva, ha operato, all'art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 4 marzo 2014, un rinvio alle disposizioni contenute all'art. 9 della normativa UE: "I **servizi di collegamento** individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Decreto, comunicano le informazioni di cui all'art. 1, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all'art. 9 della Direttiva 2011/16/UE" (7).

Infine, l'art. 24 della Direttiva, con riferimento allo **scambio di informazioni con i Paesi terzi**, stabilisce che l'autorità di uno Stato membro che riceve da un Paese terzo informazioni che siano prevedibilmente pertinenti per l'Amministrazione e relative alle imposte oggetto della Direttiva, possa, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale Paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente.

Le autorità competenti potranno trasmettere a un Paese terzo informazioni ottenute in forza della Direttiva purché siano soddisfatte due condizioni:

- l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione ha consentito tale comunicazione; ed
- il Paese terzo si è impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere elementi comprovanti l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie o costituire una violazione della normativa fiscale.

(6) Sul punto, nel Preambolo della Direttiva 2011/16/UE si chiarisce che "È assodato che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni senza precondizioni è il mezzo più efficace per potenziare il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode. A tal fine, si dovrebbe pertanto seguire un approccio fase per fase cominciando con lo scambio automatico di informazioni su cin-

que categorie, rivedendo le disposizioni pertinenti dopo una relazione della Commissione".

(7) Per ulteriori approfondimenti in tema di scambio di informazioni, cfr. P. Valente, *Convenzioni contro le doppie imposizioni*, op. cit., pag. 1157 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, op. cit., pag. 2743 ss.

3. L'evoluzione della disciplina

La Direttiva 2016/881/UE (8) del 25 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ha introdotto nel testo della Direttiva 2011/16/UE rilevanti novità in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni.

Nello specifico, la Direttiva 2016/881/UE ha **ampliato l'ambito di applicazione** dello scambio automatico obbligatorio di informazioni attraverso l'introduzione nella Sezione II del capo II della Direttiva 2011/16/UE dell'art. 8-bis bis recante il titolo "Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese".

Sulla base di tale articolo ciascuno Stato membro è tenuto all'adozione delle misure necessarie per imporre alla controllante di un gruppo di imprese multinazionali che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra entità tenuta alla rendicontazione, di presentare una rendicontazione Paese per Paese entro dodici mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta in oggetto.

In particolare il par. 2 del citato art. 8-bis bis prevede che l'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione Paese per Paese sia tenuta a comunicare, mediante scambio automatico ed entro il termine previsto dal successivo par. 4, tale rendicontazione ad ogni altro Stato membro in cui una o più entità costitutive del gruppo sono residenti a fini fiscali o sono soggette ad imposizione per le attività svolte tramite una stabile organizzazione (9).

Con riferimento alla **decorrenza degli obblighi** in tema di *Country-by-Country Reporting* il par. 4 dell'art. 8-bis bis dispone che "la comunicazione avviene entro 15 mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta del gruppo di imprese multinazionali cui si riferisce la rendicontazione Paese per Paese"

se per Paese" con la precisazione che la **prima rendicontazione Paese per Paese** comunicata riguarda il periodo di imposta che ha inizio il **1° gennaio 2016** o in data successiva e si verifica entro 18 mesi dall'ultimo giorno di tale periodo di imposta.

Un notevole rilievo assume il par. 3 relativo alle **informazioni sul gruppo di imprese multinazionali** che costituiscono oggetto della rendicontazione Paese per Paese.

In particolare, esse riguardano:

- **informazioni aggregate** riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali;

- **l'identificazione di ogni entità** costitutiva del gruppo di imprese multinazionali, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale entità costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata tale entità costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali di tale entità costitutiva.

Ciò posto, occorre peraltro ricordare che le modifiche normative introdotte dalla Direttiva 2016/881/UE si pongono in linea con gli sviluppi che si sono registrati in sede OCSE nell'ambito del c.d. Progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*).

Al riguardo, le prime linee guida in materia di obbligo di rendicontazione Paese per Paese e di scambio di informazioni ad esso connesse si rinviengono nell'**Action 13 del BEPS** (10) ("*Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*"), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del Progetto BEPS avviati dall'OCSE nel luglio 2013 (11).

(8) Si tratta della Direttiva 2016/881/UE del Consiglio "recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale".

(9) Per ulteriori approfondimenti in tema di stabile organizzazione, cfr. P. Valente - L. Vinciguerra, *Stabile organizzazione occulta: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pag. 349 ss.

(10) Le indicazioni contenute nell'*Action 13* BEPS in tema di *Country-by-Country Reporting* sono state recepite nell'ordinamento nazionale con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

(11) A tal proposito, i più recenti *standards* OCSE in materia di documentazione del *transfer pricing*, introdotti in attuazione dell'*Action 13* del BEPS *Action Plan* del 2013, prevedono:

- un *Masterfile*, il quale dovrà fornire un'*overview* del gruppo multinazionale a livello globale, illustrando le politiche di *transfer pricing* di gruppo, i vari *agreements* tra le società del gruppo, l'allocazione degli *intangibles* e dei profitti;

- un *Local File*, il quale dovrà fornire specifiche informazioni in merito alle transazioni infragruppo con particolare riferimento alla società "locale" cui si riferisce;

- un *Country-by-Country Reporting*, il quale dovrà contenere una serie di informazioni relative all'allocazione globale del reddito, alle imposte pagate e a determinati indicatori econo-

La Direttiva 2016/881/UE costituisce dunque attuazione di quanto previsto nell'ambito del Progetto BEPS soprattutto nella parte in cui l'atto giuridico dell'Unione Europea precisa che "al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le Amministrazioni fiscali che per i gruppi di imprese multinazionali, è necessario prevedere norme che siano in linea con gli sviluppi internazionali e che contribuiscano concretamente alla loro attuazione".

Inoltre, con riferimento allo scambio di informazioni in materia di *Country-by-Country Reporting* la Direttiva in esame stabilisce che lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso la rete CCN (c.d. **Rete Comune di Comunicazione**), sviluppata dall'Unione Europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore della fiscalità.

4. La rendicontazione *Country-by-Country*

Nel quadro normativo fin qui descritto, si inserisce la Legge di stabilità 2016 (12), con la quale si è introdotto nell'ordinamento interno l'obbligo per le società controllanti residenti in Italia di gruppi multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese, rimettendo il compito di delineare la disciplina di dettaglio ad un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (c.d. Decreto di attuazione).

Il D.M. 23 febbraio 2017 (13), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 in data 8 marzo 2017, definisce le istruzioni operative per la trasmissione della rendicontazione *Country-by-Country*. Nello specifico, il citato Decreto ministeriale, dopo aver delineato nell'art. 1 una serie di definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute, prevede all'art. 2 ("**Obbligo di presentazione**") che sono obbligate alla presentazione le **società controllanti**

capogruppo di un gruppo multinazionale residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del T.U.I.R. le quali:

- sono tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili generalmente applicabili nella propria giurisdizione di residenza fiscale, o che vi sarebbero tenute qualora le partecipazioni al capitale di una delle imprese del gruppo multinazionale fossero negoziate in mercati regolamentati;

- non sono controllate a loro volta, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale;

- conseguono ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato, con riferimento a ciascun periodo di imposta precedente quello in cui è presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro.

Tuttavia, il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'obbligo di rendicontazione si trasferisce in capo ad una **società controllata** residente nel territorio dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 73 del T.U.I.R. qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- la controllante capogruppo non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale;

- nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo non è in vigore con l'Italia un accordo specifico che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese;

- la controllante capogruppo è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

L'art. 2 del Decreto in esame aggiunge inoltre che, anche qualora si verifichi una delle condizioni di cui sopra, l'entità appartenente al gruppo multinazionale non è tenuta a presentare la rendicontazione Paese per Paese all'Agenzia delle entrate nel caso in cui il gruppo multinazionale metta a disposizione una rendicontazione

mici che consentano all'Amministrazione finanziaria di valutare eventuali rischi di *transfer pricing*.

In data 8 giugno 2015, l'OCSE ha pubblicato il *Country-by-Country Reporting Implementation Package*, al fine di assicurare una tempestiva attuazione degli *standards* documentali sviluppati nel contesto dell'*Action 13*. Esso include:

- un "modello di legislazione" in virtù del quale si prescrive all'*ultimate parent entity* di predisporre il *Country-by-Country Reporting* nella giurisdizione di residenza;

- un *Model Competent Authority Agreement* (MCAA), il cui obiettivo è di disciplinare ed agevolare lo scambio dei *Country-by-Country reports* tra Amministrazioni finanziarie.

Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1349 ss.; P. Va-

lente, *Manuale del Transfer pricing*, IPSOA, 2015, pag. 811 ss.; P. Valente - M. Picone - S. Mattia, "Transfer pricing: documentazione e attività ispettive", in *Fiscaltà & Commercio internazionale*, n. 11/2016; P. Valente - I. Caraccioli, "Valutazione di idoneità della documentazione sui prezzi di trasferimento", in *il fisco*, n. 21/2016, pag. 2054.

(12) Art. 1, commi 145 e 146, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(13) Si tratta del D.M. 23 febbraio 2017 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale".

tramite **“una supplente della controllante capogruppo”** (14) che presenti detta rendicontazione all'autorità fiscale della propria giurisdizione di residenza.

Nell'ultimo comma del citato articolo si aggiunge che, con specifico riferimento al solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 “se la controllante capogruppo del gruppo di imprese multinazionali, residente in una giurisdizione che non ha ancora introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese, presenta volontariamente detta rendicontazione all'autorità fiscale della giurisdizione di residenza”, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- la rendicontazione Paese per Paese, effettuata in conformità all'art. 4, è presentata dalla controllante capogruppo all'autorità fiscale della giurisdizione di residenza entro, e non oltre, i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale;
- la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo introduce l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese entro la data di scadenza della prima rendicontazione, anche se tale obbligo non riguarda la rendicontazione relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
- alla data di scadenza della prima rendicontazione è in vigore, tra l'Italia e la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo, un accordo qualificante tra autorità competenti;
- la giurisdizione di residenza (15) della controllante capogruppo non comunica all'Agenzia delle entrate una situazione di inadempienza sistematica;
- l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, comunica all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza dell'entità tenuta alla rendicontazione, evidenziando di non esse-

re la controllante capogruppo, la supplente della controllante capogruppo o l'entità designata.

L'art. 3 del Decreto precisa che, mentre le società tenute alla presentazione della rendicontazione devono, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta oggetto di rendicontazione, comunicare il proprio obbligo all'Agenzia delle entrate, qualsiasi **altra entità appartenente al gruppo** residente nel territorio dello Stato, entro il medesimo termine, è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza, ai fini fiscali, del soggetto che deve adempiere all'obbligo di presentazione della rendicontazione.

Con riferimento al contenuto della rendicontazione ed in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2016/881/UE, il successivo art. 4 del Decreto in esame stabilisce che la rendicontazione ha ad oggetto:

- per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, i **dati aggregati di tutte le entità** appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
- per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, l'**identificazione di ogni entità** appartenente al gruppo multinazionale ivi residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell'attività o delle principali attività svolte (16). Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l'entità giuridica a cui fanno capo.

Le modalità operative per la presentazione della rendicontazione Paese per Paese e per l'applica-

(14) L'art. 1, n. 9), del D.M. 23 febbraio 2017 reca la definizione di “supplente della controllante capogruppo” definendola come “entità appartenente al gruppo multinazionale indicata da detto gruppo ai sensi dell'art. 2, comma 6, come unica sostituta della controllante capogruppo per presentare la rendicontazione Paese per Paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale per conto del gruppo, quando si verifica una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del presente Decreto”.

(15) Per ulteriori approfondimenti in tema di residenza fiscale, cfr. P. Valente - D.M. Cardone, *Esterovestizione: profili probatori e metodologie di difesa nelle verifiche*, IPSOA, 2015, P. Valente, *Esterovestizione e residenza*, IPSOA, 2013; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, pag.

250 ss.

(16) L'obiettivo delle Amministrazioni finanziarie è quello di identificare il ruolo funzionale svolto da ogni entità del gruppo nelle varie giurisdizioni di residenza al fine di verificare un corretto allineamento tra “valore creato”, remunerazione ottenuta e conseguentemente reddito imponibile dichiarato nel Paese in cui viene creato tale valore.

Per ulteriori approfondimenti in tema di analisi funzionale, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, op. cit., pag. 2101 ss.; P. Valente - A. Della Rovere - P. Schipani, *Analisi di comparabilità nel transfer pricing: metodologie applicative*, IPSOA, 2013, pag. 89 ss.; P. Valente, “Transfer Pricing: rilevanza e criticità dell'analisi funzionale”, in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1063.

zione del Decreto saranno definite da un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La rendicontazione Paese per Paese è presentata all'Agenzia delle entrate **entro i dodici mesi successivi** all'ultimo giorno del periodo di imposta oggetto di rendicontazione da parte del gruppo multinazionale.

L'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al Decreto, trasmette ad ogni altro Stato membro UE e ad ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante le informazioni acquisite e relative alle entità appartenenti al gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione, entro quindici mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta cui si riferisce la rendicontazione Paese per Paese.

Inoltre, la **prima rendicontazione Paese per Paese**, relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, è tra-

smessa **entro diciotto mesi** dall'ultimo giorno di tale periodo.

L'ultimo articolo del Decreto assume particolare rilievo in quanto consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese al fine di valutare il rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché con riferimento ai rischi relativi all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili e per effettuare analisi economiche e statistiche.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non può operare **rettifiche dei prezzi di trasferimento** basandosi sulle informazioni previste dall'art. 4 in quanto queste ultime possono costituire solo elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali le basi imponibili possono essere opportunamente rettificare.